

Condizioni Particolari di Polizza UnipolSai Scuola

PARTE I: CONDIZIONI MINIME E PRECISAZIONI

- E' previsto l'esonero denuncia sinistri precedenti, generalità degli assicurati e buona fede;
- In caso di qualsiasi controversia in merito all'esecuzione del contratto, il foro competente in esclusiva è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente /Beneficiario/Assicurato, tenendo conto degli artt. 6 RD 30/10/1933 n.1611 e 14, ultimo comma bis DPR 8/3/1999, n. 275 (foro dello Stato per le Istituzioni Scolastiche Statali);
- Assicurato/Beneficiario: la persona fisica o giuridica residente o domiciliata in Italia o nello Stato di San Marino o nello Stato Vaticano, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione. In ottemperanza alla circolare ministeriale n. 2170 del 30/05/96 - specificatamente per le Sezione di Responsabilità Civile e Tutela legale - si considerano Assicurati anche:
- l'Istituzione Scolastica in quanto facente parte dell'Amministrazione Scolastica;
- l'Amministrazione Scolastica in quanto legittimata passiva;
- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Effetti personali a scuola: come effetti personali si intendono specificatamente:

- vestiario e accessori (scarpe/cinture/indumenti in genere);
- occhiali da vista portati in base a regolare prescrizione;
- borsa da passeggio;
- zaino;
- materiale scolastico (comprese le apparecchiature per facilitare i percorsi - di studio dei disabili);
- apparecchi odontoiatrici/acustici.

Eventi eccezionali: terremoti, eruzioni vulcaniche od inondazioni e fenomeni naturali connessi; "sconsiglio" al viaggio emesso dall'Unità di Crisi del Ministero degli Esteri italiano; chiusura aeroporti; scioperi che impediscono di fatto il viaggio.

SEZIONE A - FIGURE ASSICURATE PER TUTTE LE GARANZIE

Assicurati a titolo oneroso

- gli alunni iscritti alla scuola, ai C.P.I.A.;
- i partecipanti a corsi serali, ai corsi IFTS, ai corsi di alfabetizzazione e corsi 150 ore, progetti PON, POR, corsisti in genere ecc.;
- tutti gli Operatori Scolastici (DS e DSGA, insegnanti di ruolo e non, supplenti annuali e temporanei, aiutanti del Dirigente Scolastico, personale non docente di ruolo e non, siano essi dipendenti dello Stato, di Enti locali o di altri Enti), nello svolgimento delle mansioni previste dal CCNL e dai Regolamenti interni.

Assicurati a titolo gratuito

- gli alunni H (disabili);
- gli alunni e gli accompagnatori di altre scuole, anche stranieri, che siano temporaneamente ospiti dell'Istituto, per attività scolastica e culturale;
- gli alunni privatisti;
- i partecipanti al Progetto Orientamento;
- gli uditori e gli alunni in "passerella";
- gli alunni esterni che partecipano a stage e attività organizzate dalla scuola, sempreché sia garantita la sorveglianza del personale preposto;
- gli ex studenti che frequentano "Tirocini Formativi e di Orientamento" nell'ambito di programmi di inserimento e orientamento al mondo del Lavoro (Legge 196 del 24/06/97, Regolamento n°142 del 25/03/98 ed eventuali s.m.i.) diplomati entro la convenzione precedente;
- i corsisti che in altre vesti abbiano già versato il premio durante la convenzione in corso;
- il Responsabile della Sicurezza ai sensi del D.lgs. n. 81/08 e successive modifiche così come disciplinato dalle Condizioni di Assicurazione nella Sezione I - Responsabilità Civile Art. 6 (nello svolgimento delle loro mansioni);
- i prestatori di lavori socialmente utili o lavori di pubblica utilità;
- tutti gli operatori scolastici componenti le squadre di prevenzione e pronto intervento ai sensi di legge, quando partecipano all'attività di prevenzione;
- gli insegnanti di sostegno nello svolgimento delle funzioni previste dalla legge 517/77 ed eventuali s.m.i.; - gli Assistenti di lingua straniera in Italia (cittadini dell'Unione Europea) assegnati agli Istituti Scolastici;
- i Tirocinanti;
- gli Assistenti educatori siano essi dipendenti dello Stato, di Enti Locali o di qualunque Ente o Società convenzionati con la scuola, nonché gli O.S.S e gli O.S.A.;
- gli Obiettori di coscienza siano essi dipendenti dello Stato o di altri Enti;

- gli operatori esterni disabili che collaborano a qualunque titolo con l'istituto (provenienti dallo stato, da enti locali o da qualunque Ente o Società convenzionati con la scuola);
- gli Esperti esterni che sottoscrivono contratti di prestazione d'opera occasionali per attività integrative nell'ambito della direttiva 133 D.P.R. 567/96 con l'Istituto o che svolgono, a qualunque titolo, attività di collaborazione all'interno dell'Istituto;
- il medico e lo psicologo competenti esclusi i danni derivanti dalla responsabilità dell'esercizio della professione medica;
- il tutor per alternanza scuola lavoro;
- il personale in quiescenza che svolge attività all'interno dell'Istituto, secondo quanto stabilito dalla Circolare Ministeriale 127 del 14.04.94;
- il Presidente e i componenti della Commissione d'esame;
- i Revisori dei Conti in missione presso l'Istituto Scolastico capofila o scuole aggregate;
- i membri degli Organi Collegiali nello svolgimento delle loro funzioni;
- i genitori presenti all'interno dell'istituto scolastico per assistere medicalmente i propri figli;
- gli accompagnatori degli alunni e degli alunni con handicap, durante i viaggi di istruzione, stage, visite ed uscite didattiche in genere, settimane bianche comprese, progetto Pedibus e progetto Bicibus, regolarmente identificati (senza limitazione di numero);
- i genitori degli alunni quando svolgono il ruolo di membri di diritto degli organi collegiali previsti dal D.P.R. n. 416 del 31 maggio 1974 (ora D. Lgs. n.297 del 16 aprile 1994) e successivi e i componenti della commissione mensa;
- i volontari che prestano l'attività a titolo gratuito incaricati durante l'esecuzione di piccoli lavori di giardinaggio e manutenzione del verde (esclusi potature ed abbattimento di alberi) e per tutte le necessità della scuola (biblioteca, prescuola, doposcuola, piccola manutenzione dei locali) e purché vi sia incarico scritto da parte dell'Istituto Scolastico;
- Personale docente e non docente frequentante corsi di aggiornamento e formazione autorizzati dal MIUR e tenuti presso l'Istituto Scolastico;
- Personale docente e non docente presente presso l'Istituto Scolastico ma titolare presso altro Istituto Scolastico.

SEZIONE B: OPERATIVITA' DELLA GARANZIE INFORTUNI

La garanzia è valida per gli infortuni subiti dagli Assicurati durante l'intera permanenza nella sede della scuola, succursali o sedi staccate della stessa, senza limitazioni di orario, nello svolgimento delle seguenti attività, purché rientrino nel normale programma di studi e/o siano state regolarmente autorizzate e messe in atto dagli organi competenti o da organi autorizzati dagli stessi o ad essi equiparati:

- attività scolastiche, parascolastiche, extrascolastiche, interscolastiche, ricreative e tutto quello che rientra nei programmi scolastici;

UnipolSai Assicurazioni S.p.A

Sede Legale: Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) tel.: 051 5076111 fax: 051 375349 Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 Registro delle Imprese di Bologna C.F. e P.IVA 00818570012 – R.E.A. 511469 – Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. iscritta all'albo delle imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046
www.unipolsai.com – www.unipolsai.it

- alle attività di prescuola e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata da personale fornito in supporto dagli Enti Locali e/o altri Enti;
- durante tutte le ore di lezione, comprese quelle di educazione fisica (motoria, per le scuole materne ed elementari)
- visite guidate, visite a musei, scambi ed attività culturali in genere, purché sotto il controllo di organi scolastici o da organi autorizzati dagli organi scolastici;
- visite a cantieri, aziende e laboratori, stage e alternanza scuola lavoro, anche se comprendono esperimenti e prove pratiche dirette, anche in assenza di personale scolastico;
- tutte le attività ricreative e non che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i Giochi della Gioventù, Giochi sportivi e studenteschi e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola o altri luoghi a tale scopo designati, purché effettuati in presenza di personale incaricato e in convenzione con la scuola stessa;
- tutte le attività relative al progetto Pedibus e Bicibus;
- tutte le attività ginnico/sportive e non, anche extra programma, comprese le “settimane bianche”, l’esercizio degli sport invernali e/o sulla neve, organizzate nell’ambito dell’avviamento alla pratica sportiva e deliberate dal Consiglio d’Istituto o di circolo, con esplicita esclusione delle competizioni organizzate dalle federazioni sportive;
- refezione e ricreazione;
- lezioni pratiche di topografia con uso di strumenti anche all’esterno della scuola;
- gite scolastiche, passeggiate e uscite didattiche;
- viaggi e scambi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, purché venga rispettato il programma deliberato;
- durante le uscite relative al Progetto Orientamento, sempreché l’uscita sia organizzata dal Contraente e con personale della scuola;
- attività autogestite ed attività correlate all’autonomia;
- durante i trasferimenti interni ed esterni strettamente connessi allo svolgimento delle suddette attività;
- assemblee studentesche, nei locali dell’Istituto, con espressa esclusione dell’occupazione violenta;
- i centri estivi e attività similari durante le vacanze natalizie purché deliberati dagli organismi scolastici competenti.

In caso di infortunio verificatosi durante lo svolgimento di una delle attività all’esterno delle sedi scolastiche, o all’interno durante collettivi di classe, manifestazioni autogestite, l’assicurazione è valida a condizione che dette attività siano svolte sotto il controllo di personale autorizzato dalle competenti Autorità Scolastiche.

SEZIONE C: OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE

La garanzia è valida per tutte le attività scolastiche, parascolastiche, extra scolastiche e interscolastiche, purché queste attività rientrino nel normale programma di studi, o che comunque siano regolarmente

deliberate e messe in atto dagli organismi scolastici competenti od organi autorizzati dagli stessi. Si indicano a titolo esemplificativo, la normale attività di studi, le ore di educazione fisica in palestra, in piscina e su campi sportivi in genere, le attività ginnico-sportive extracurricolari, i viaggi di istruzione, le gite scolastiche (escluso la R.C. del vettore), nonché ogni permanenza fuori della scuola a scopo didattico e sportivo senza limitazione di orari e anche fuori del territorio comunale, compresi i pernottamenti e/o soggiorni continuativi anche all'estero, le attività di ricreazione all'interno ed all'esterno della scuola, le visite guidate a musei, aziende, laboratori e cantieri, le attività culturali in genere, gli STAGE e l'ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO anche all'estero (compreso itinere casa/azienda - casa famiglia ospitante/azienda).

La garanzia risulta anche operante per:

- Le assemblee studentesche, purché si svolgano all'interno della scuola;
- Le assemblee che abbiano luogo in locali esterni alla scuola, purché siano osservate le disposizioni della C.M. n. 312 XI capitolo del 27 dicembre 1979 in atto di vigilanza;
- Il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Capo d'Istituto e/o del responsabile del servizio di segreteria;
- Le lezioni di educazione fisica e per l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi esterni alla scuola purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza;
- L'uso di un'aula magna o di un cinema teatro annesso alla scuola purché non aperto al pubblico a pagamento;
- Il tragitto casa-scuola e viceversa e casa o scuola azienda nel caso di stage e alternanza scuola lavoro e viceversa per il tempo necessario a compiere il percorso prima e dopo l'orario delle lezioni, sempreché sia configurabile una responsabilità civile a carico del Contraente, escluso comunque ogni e qualsiasi effetto del codice delle assicurazioni private e successive modifiche ed integrazioni relativamente alla responsabilità civile della circolazione di veicoli a motore;
- I danni che gli alunni possono arrecare al materiale assegnato alla scuola in comodato da ditte e società diverse da Enti Pubblici;
- Le attività di prescuola e doposcuola anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata da personale fornito in supporto da Enti Pubblici;
- L'attività di promozione culturale e sociale;
- Le attività ludico-sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, regolarmente deliberate dagli Organi Collegiali, ma organizzate e gestite (anche con compiti di vigilanza) da alcuni genitori anche in assenza di personale scolastico, in orario pomeridiano o in giornate festive, presso la struttura scolastica o presso centri sportivi in genere o altri luoghi a tale scopo designati regolarmente deliberati dagli organismi scolastici competenti;
- I centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti;
- Tutte le attività relative al progetto Pedibus e Bicibus.;
- Durante tutti i trasferimenti interni ed esterni strettamente connessi allo svolgimento delle attività.

La garanzia è valida anche durante la partecipazione a “STAGES” e “ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO”, con l’intesa che tale partecipazione può comportare esperimenti e prove pratiche dirette.

La garanzia è operante per l’Allievo Assicurato e conseguentemente i genitori, il tutore o chi ne esercita la patria potestà, fino al limite del Massimale indicato nell’Allegato condizioni di Polizza – Allegato garanzie e massimali – per le somme che l’Assicurato sia tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose causati dall’uso di biciclette, durante il tragitto casa scuola e viceversa e casa o scuola azienda nel caso di stage e alternanza scuola lavoro e viceversa, per il tempo necessario a compiere il percorso prima e dopo l’orario delle lezioni, compresi eventuali rientri. Per casa si intende la residenza dell’alunno o di persone che abbiano in custodia, sia pur temporaneamente, l’alunno stesso. La presente garanzia non vale nel caso in cui la Responsabilità Civile sia ascrivibile a quanto disciplinato dalla legge con particolare riferimento alla Assicurazione Obbligatoria RCA di tutti i mezzi a motore.

INFORTUNI

1. MORTE DA INFORTUNIO

Nel caso in cui l’infortunio abbia per conseguenza la morte dell’Assicurato e questa si verifica entro due anni dal giorno dell’infortunio, verrà liquidato ai beneficiari la somma assicurata per il caso morte indicata nell’Allegato Condizioni di Polizza - Allegato garanzie e massimali. Nel caso in cui l’infortunato venga dichiarato disperso dalle competenti autorità con sentenza di morte presunta, ai sensi di legge (art 60 comma 3 del Codice Civile ed eventuali s.m.i.) verrà parificato al caso di morte.

2. INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO

Se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente verrà liquidato all’Assicurato un indennizzo dal primo punto percentuale di invalidità, secondo la Tabella Invalidità Permanente delle Condizioni di Assicurazione con riferimento al Capitale assicurato per il caso di invalidità permanente totale.

L’invalidità permanente è valutata con riferimento alla tabella INAIL. La perdita totale o irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso.

Nel caso di infortunio che determini un grado d’invalidità permanente pari o superiore al 45% della totale, verrà liquidato all’Assicurato il capitale assicurato indicato nella Tabella Invalidità Permanente delle Condizioni di Polizza così come riportato anche nell’Allegato Condizioni di Polizza – Allegato garanzie e massimali;

Nel caso di infortunio che colpisca un alunno orfano di un genitore e che comporti una invalidità permanente di grado uguale o superiore al 25%, l’indennizzo verrà raddoppiato;

la percentuale di invalidità permanente da liquidare in caso di perdita totale, anatomica o funzionale di un arto superiore, sarà sempre calcolata come se l’arto fosse quello destro;

Nel caso di infortunio che determini un grado d’invalidità permanente superiore al 75% della totale, verrà liquidato all’Assicurato il capitale indicato nella Tabella Invalidità Permanente delle Condizioni di Polizza, così come riportato anche nell’Allegato Condizioni di Polizza – Allegato garanzie e massimali;

Nel caso di infortunio che colpisca gli alunni e gli accompagnatori individuati e designati dall’Istituto Scolastico per i progetti Pedibus e Bicibus il capitale assicurato per l’Invalidità permanente sarà maggiorato del 15%;

UnipolSai Assicurazioni S.p.A

Sede Legale: Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) tel.: 051 5076111 fax: 051 375349 Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 Registro delle Imprese di Bologna C.F. e P.IVA 00818570012 – R.E.A. 511469 – Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. iscritta all’albo delle imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 046
www.unipolsai.com – www.unipolsai.it

3. RIMBORSO SPESE A SEGUITO DI INFORTUNIO

Sono rimborsabili, senza applicazione di franchigie, sottolimiti e scoperti, e a seguito di prescrizione medica, fino al limite del Massimale indicato nell'Allegato Condizioni di Polizza – Allegato garanzie e massimali - le spese sostenute a seguito di infortunio per:

- visite mediche specialistiche, acquisto di medicinali; ticket sanitari; per interventi chirurgici anche ambulatoriali; ricoveri in Istituti di cura pubblici o privati; applicazione di apparecchi gessati, bendaggi e docce di immobilizzazione; analisi ed accertamenti diagnostici strumentali e di laboratorio, compresa l'artroscopia diagnostica ed operativa; terapie fisiche e specialistiche; protesi conseguenti ad infortunio, protesi e tutori di funzione degli arti superiori, inferiori e del tronco, protesi oculari ed acustiche.

Nel caso in cui l'infortunio comporti il ricovero ospedaliero dell'Assicurato per almeno 30 giorni consecutivi unitamente ad un intervento chirurgico, le somme assicurate da "Rimborso Spese a seguito di infortunio" verranno raddoppiate.

4. RIMBORSO SPESE E CURE ODONTOIATRICHE A SEGUITO DI INFORTUNIO

Sono rimborsabili le spese e cure odontoiatriche e ortodontiche come conseguenza di infortunio, senza applicazione di franchigie, scoperti e senza sottolimiti per dente. Le cure odontoiatriche e ortodontiche come conseguenza di infortunio, comprovato da certificato medico, vengono rimborsate, fino al limite del Massimale indicato nell'Allegato Condizioni di Polizza – Allegato garanzie e massimali. Nel caso in cui, a espresso parere del medico, e per l'età giovanile dell'Assicurato, non sia possibile l'applicazione della prima protesi nei primi tre anni, l'Assicurato potrà chiedere che vengano rimborsate, una sola volta, le spese riconosciute necessarie, sino ad un massimo di € 1.500,00 per sinistro. Le spese per la ricostruzione delle parti danneggiate per intervento di conservativa non è considerata protesi e rientra pertanto, nelle spese per cure odontoiatriche ed ortodontiche.

5. RIMBORSO SPESE E CURE OCULISTICHE A SEGUITO DI INFORTUNIO

Sono rimborsabili le spese per cure oculistiche o le spese per acquisto di lenti e montature come conseguenza diretta di un infortunio, comprovato da certificato medico, senza applicazione di franchigie, scoperti e sottolimiti, fino al limite del Massimale indicato nell'Allegato Condizioni di Polizza – Allegato garanzie e massimali. Sono comprese le spese per le cure e/o la sostituzione o la riparazione di lenti e/o montature (comprese lenti a contatto). Viene incluso l'acquisto di nuove lenti e/o montature - come conseguenza di danno oculare - ma sono escluse le lenti "usa e getta".

6. RIMBORSO APPARECCHI ACUSTICI A SEGUITO DI INFORTUNIO

Sono rimborsabili le spese per l'acquisto di apparecchi acustici in caso di cure all'apparato uditivo come conseguenza diretta di un infortunio, comprovato da certificato medico, senza applicazione di franchigie, scoperti e sottolimiti fino al limite del Massimale indicato nell'Allegato Condizioni di Polizza – Allegato garanzie e massimali. Sono comprese e rimborsabili anche le relative spese per la rottura di apparecchi acustici. Le spese per le protesi sono rimborsabili solo per la prima protesi purché essa sia applicata entro tre anni dal giorno dell'infortunio. Il rimborso avverrà dietro presentazione dei giustificativi di spesa e dei certificati comprovanti la menomazione subita dall'Assicurato.

7. RIMBORSO ACQUISTO O NOLEGGIO CARROZZELLE A SEGUITO DI INFORTUNIO

UnipolSai Assicurazioni S.p.A

Sede Legale: Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) tel.: 051 5076111 fax: 051 375349 Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 Registro delle Imprese di Bologna C.F. e P.IVA 00818570012 – R.E.A. 511469 – Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. iscritta all'albo delle imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046
www.unipolsai.com – www.unipolsai.it

Sono rimborsabili le spese per l'acquisto o noleggio di carrozzelle, come conseguenza diretta di un infortunio, comprovato da certificato medico, senza applicazione di franchigie, scoperti e sottolimiti fino al limite del Massimale indicato nell'Allegato Condizioni di Polizza – Allegato garanzie e massimali. Ai fini della liquidazione dovranno essere presentati i documenti giustificativi debitamente quietanzati, sottoscritti dal medico.

8. RIMBORSO DANNI DI PRIMO TRASPORTO A SEGUITO DI INFORTUNIO

Sono rimborsabili le spese per i danni di primo trasporto, come conseguenza diretta di un infortunio comprovato da certificato medico, senza applicazione di franchigie, scoperti e sottolimiti fino al limite del Massimale indicato nell'Allegato Condizioni di Polizza – Allegato garanzie e massimali, nel caso in cui l'Assicurato debba essere trasportato in ambulatorio o in Istituto di cura. Ai fini della liquidazione del danno, dovranno essere presentate le spese sostenute e documentate per il ripristino della tappezzeria del veicolo che ha effettuato il primo trasporto, imbrattato o danneggiato del trasporto stesso.

9. INVALIDITA' PERMANENTE DA POLIOMELITE, MENINGITE CEREBRO-SPINALE

Nel caso in cui l'Assicurato, trascorsi 90 giorni dalla data di inizio della frequenza dell'anno scolastico, contragga durante le attività indicate nella sezione B della presente Appendice, poliomelite o meningite cerebro spinale, verranno riconosciuti gli stessi capitali previsti per invalidità permanente da infortunio, anche per l'Invalidità permanente conseguente a tali eventi. In caso di indennizzo per tali eventi, verranno corrisposti gli stessi capitali assicurati dell'Allegata Tabella Invalidità permanente delle condizioni di Polizza previsti per l'Invalidità permanente da infortunio.

10. INVALIDITA' PERMANENTE DA AIDS – EPATITE VIRALE

Nel caso in cui l'Assicurato, trascorsi 90 giorni dalla data di inizio della frequenza dell'anno scolastico, contragga durante le attività indicate nella sezione B della presente Appendice, H.I.V.(A.I.D.S.) o Epatite Virale, verranno riconosciuti gli stessi capitali previsti per invalidità permanente da infortunio, anche per l'invalidità permanente conseguente a tali eventi. In caso di indennizzo per tali eventi, verranno corrisposti gli stessi capitali assicurati dell'Allegata Tabella Invalidità permanente delle condizioni di Polizza previsti per l'Invalidità permanente da infortunio.

11. INDENNIZZO FORFETTARIO PER POLIOMELITE E MENINGITE CEREBRO SPINALE

Nel caso in cui l'Assicurato, trascorsi 90 giorni dalla data di inizio della frequenza dell'anno scolastico, contragga durante le attività indicate nella sezione B della presente Appendice, poliomelite o meningite cerebro spinale senza conseguenze postume invalidanti, verrà corrisposto un indennizzo forfettario nei limiti del massimale indicato nell'Allegato Condizioni di Polizza – Allegato garanzie e massimali.

12. INDENNIZZO FORFETTARIO PER AIDS ED EPATITE VIRALE

Nel caso in cui l'Assicurato, trascorsi 90 giorni dalla data di inizio della frequenza dell'anno scolastico, contragga durante le attività indicate nella sezione B della presente Appendice, H.I.V.(A.I.D.S.) o Epatite Virale senza conseguenze postume invalidanti, verrà corrisposto un indennizzo forfettario nei limiti del massimale indicato nell'Allegato Condizioni di Polizza – Allegato garanzie e massimali.

13. RECOVERY HOPE – COMA CONTINUATO

UnipolSai Assicurazioni S.p.A

Sede Legale: Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) tel.: 051 5076111 fax: 051 375349 Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 Registro delle Imprese di Bologna C.F. e P.IVA 00818570012 – R.E.A. 511469 – Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. iscritta all'albo delle imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046
www.unipolsai.com – www.unipolsai.it

Se l'Assicurato a seguito di infortunio indennizzabile a termini delle condizioni di Polizza entrasse in stato di coma per almeno 100 giorni continuativi (con specifica esclusione di coma farmacologico) verrà corrisposto agli aventi diritto un indennizzo alternativo e sostitutivo di quanto previsto nelle Condizioni di Polizza, fino al limite del Massimale indicato nell'Allegato Condizioni di Polizza – Allegato garanzie e massimali.

All'atto in cui sarà effettuata la scelta da parte del Beneficiario avente diritto, verrà riconosciuto a favore dello stesso il pagamento dell'indennizzo che sarà unico alternativo e sostitutivo di ogni altro indennizzo previsto dalle Condizioni di Polizza.

14. DIARIA DA RICOVERO

Per infortunio indennizzabile a termini di polizza viene corrisposta una diaria indicata nell'Allegato Condizioni di Polizza – Allegato garanzie e massimali - per ogni pernottamento in ricovero sia in Istituti pubblici che privati, per un massimo di 1000 pernottamenti.

16. DIARIA DA DAY HOSPITAL

Nel caso in cui l'intervento chirurgico o le terapie mediche necessarie a seguito di infortunio indennizzabile, vengono effettuate in Day Hospital verrà corrisposta un'indennità giornaliera indicata nell'Allegato Condizioni di Polizza – Allegato garanzie e massimali.

17. DIARIA DA GESSO

Nel caso di infortunio indennizzabile a termini delle Condizioni di Polizza, l'Assicurato risulti portatore di gessature o apparecchi immobilizzatori inamovibili applicati e rimossi esclusivamente da personale medico o paramedico, nelle previste strutture mediche o paramediche, verrà corrisposta una diaria su base giornaliera sia in caso di presenza che assenza da scuola come indicato nell'Allegato Condizioni di Polizza – Allegato garanzie e massimali - con i limiti complessivi previsti dalle Condizioni di polizza. L'indennizzo verrà corrisposto previa presentazione di regolare documentazione medica, rilasciata all'Assicurato dall'Istituto di cura, nella quale è certificata l'applicazione e la rimozione dell'apparecchio gessato e/o immobilizzante ed inamovibile. In caso di infortuni che abbiano per conseguenze: fratture delle dita, fratture al viso, alle costole o lussazioni della spalla, le applicazioni e le fasciature di ogni genere saranno considerate come gesso.

18. SPESE DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO DALL'ABITAZIONE (O DALLA SCUOLA) ALL'ISTITUTO DI CURA E VICEVERSA

Nel caso di infortunio indennizzabile a termini delle Condizioni di Polizza, l'Assicurato necessitasse in base a prescrizione medica di cure e di cure ripetute come ad esempio medicazioni complesse, applicazioni fisioterapiche e terapie mediche, verranno corrisposte le spese di accompagnamento e trasporto necessarie a raggiungere l'Istituto di cura fino al limite del massimale indicato nell'Allegato Condizioni di Polizza – Allegato garanzie e massimali. Il rimborso verrà corrisposto dietro presentazione di idonea documentazione delle spese sostenute. In mancanza di idonea documentazione, verrà riconosciuto un rimborso chilometrico pari a € 0,50/Km, come segue:

- trasferimenti all'interno del Comune 7 Km forfettari giornalieri;

- trasferimenti da Comune a Comune: distanze calcolate in linea retta, da centro Comune a centro Comune ed arrotondate al Km superiore.

19. PERCORSO CASA-SCUOLA-CASA

La garanzia è operante anche durante il tragitto compiuto dagli assicurati da casa a scuola e viceversa e casa o scuola- azienda nel caso di stage e alternanza scuola lavoro e viceversa con qualsiasi mezzo di locomozione purché questi infortuni avvengano esclusivamente durante il tempo necessario a compiere il percorso abituale prima e dopo l'orario di inizio o fine di tutte le attività compresi eventuali rientri. Per casa si intende la residenza o il domicilio dell'assicurato o di persone che abbiano in custodia l'assicurato stesso anche temporaneamente. Si intendono esclusi gli infortuni anche parzialmente indennizzabili dalla RCA obbligatoria come disciplinato dal DL 209 del 7/09/2005 codice delle Assicurazioni Private e quando il veicolo sia identificato.

20. SPESE DI TRASPORTO DA CASA A SCUOLA E VICEVERSA

Nel caso di infortunio indennizzabile, l'Assicurato necessitasse in base a prescrizione medica una volta dimesso dalla struttura ospedaliera di portare gessature, apparecchi protesici agli arti inferiori ed anche superiori, applicati e rimossi da personale medico o paramedico nelle apposite strutture mediche e paramediche, verranno rimborsate le spese di trasporto da casa a scuola e viceversa, fino al limite del massimale indicato nell'allegato Condizioni di polizza – Allegato garanzie e massimali. Il rimborso verrà corrisposto dietro presentazione di idonea documentazione delle spese sostenute. In mancanza di idonea documentazione, verrà riconosciuto un rimborso chilometrico pari a € 0,50/Km, come segue:

- trasferimenti all'interno del Comune 7 Km forfettari giornalieri;
- trasferimenti da Comune a Comune: distanze calcolate in linea retta, dal centro Comune a centro Comune ed arrotondate al Km superiore.

21. INDENNIZZO PER MORTE GENITORI DELL'ALUNNO ASSICURATO NEL PERCORSO CASA – SCUOLA – CASA

Nel caso in cui un sinistro accaduto nel percorso casa-scuola-casa ad un genitore di un alunno assicurato abbia per conseguenza la morte e lo stesso genitore abbia un reddito certificabile da attività lavorativa verrà previsto un indennizzo una tantum all'alunno pari all'importo indicato nell'Allegato Condizioni di polizza – Allegato garanzie e massimali. La presente garanzia non è cumulabile con la garanzia Borsa di studio.

22. BORSA DI STUDIO

Nel caso di infortunio, determinato dallo stesso evento, che causi la morte di entrambi i genitori o del genitore con maggior reddito negli ultimi tre anni dell'allievo assicurato, verrà corrisposta una tantum una borsa di studio pari all'importo indicato nell'Allegato Condizioni di Polizza – Allegato garanzie e massimali – per il completamento del corso di studi fino al diploma di scuola media superiore. La somma verrà ripartita in parti uguali, in caso di pluralità di figli assicurati.

23. MANCATO GUADAGNO

Se in caso di infortunio indennizzabile a termini delle Condizioni di Polizza, l'alunno assicurato venga ricoverato e necessiti di assistenza di un genitore e lo stesso si debba assentare dal lavoro subordinato (con certificazione del datore di lavoro) o se il lavoratore autonomo subisce l'interruzione della propria attività (con documentazione comprovante l'interruzione), verrà corrisposta una diaria giornaliera a titolo forfettario al

giorno fino ad un massimo di quarantacinque giorni nei limiti indicati nell'Allegato Condizioni di Polizza – Allegato garanzie e massimali.

In caso di ricovero dell'alunno assicurato per infortunio indennizzabile a termini di Polizza, il genitore dovesse assentarsi dal posto di lavoro per assistere il figlio infortunato è prevista una diaria forfettaria. Il rimborso è previsto sia se il lavoratore ha un rapporto subordinato (con certificazione del datore di lavoro), sia autonomo e subisce interruzione di attività (comprovata da documentazione).

24. RIMBORSO SPESE RIPARAZIONI APPARECCHI ORTODONTICI ALUNNI

Se a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, si rendesse necessaria la riparazione o sostituzione di apparecchio ortodontico dell'alunno infortunato, verranno rimborsate nel limite del massimale indicato nell'Allegato Condizioni di Polizza – Allegato garanzie e massimali – le spese per la riparazione o sostituzione, purché l'infortunio sia comprovato da certificato medico o dentistico. Nel caso della sostituzione si applicherà il degrado calcolato come segue, in presenza di documentazione probante il possesso dei beni o la data di acquisto degli stessi (fatture, scontrini, ricevute, ecc.):

- fino a tre mesi precedenti la data del sinistro: 30%
- oltre i tre mesi e fino a sei mesi precedenti la data del sinistro: 50%
- oltre sei mesi o in assenza di documentazione probante il possesso dei beni o la data di acquisto degli stessi 60%

25. ALLUVIONI INONDAZIONI

La garanzia infortuni a seguito di alluvioni ed inondazioni sarà operante per gli infortuni subiti dagli assicurati come conseguenza di tali eventi. Il massimo esborso per sinistro e per anno assicurativo non potrà superare il limite del massimale indicato nell'Allegato Condizioni di Polizza – Allegato garanzie e massimali. In caso di superamento di tale importo i singoli indennizzi verranno proporzionalmente ridotti.

26. TERREMOTI

La garanzia infortuni a seguito di terremoti sarà operante per gli infortuni subiti dagli assicurati come conseguenza di tali eventi. Il massimo esborso per sinistro e per anno assicurativo non potrà superare il limite del massimale indicato nell'Allegato Condizioni di Polizza – Allegato garanzie e massimali. In caso di superamento di tale importo i singoli indennizzi verranno proporzionalmente ridotti.

27. CATASTROFALE

Nel caso in cui il medesimo evento colpisca più persone assicurate, l'indennizzo non potrà superare complessivamente l'importo di € 25.000.000,00 (venticinque milioni) per evento. Se il cumulo dei singoli indennizzi superasse tale importo gli indennizzi individuali verranno proporzionalmente ridotti.

28. ANTICIPO IMMEDIATO SPESE PER INFORTUNIO IN CASO DI NECESSITA'

Qualora l'Assicurato a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi delle Condizioni di Polizza, deve sostenere spese non procrastinabili, è previsto un anticipo immediato di denaro, nei limiti del massimale indicato nell'Allegato Condizioni di Polizza – Allegato garanzie e massimali. Tale somma costituisce un anticipo e pertanto la Compagnia si riserva il diritto di richiederne la restituzione qualora si accerti che la somma non era dovuta o era dovuta in misura inferiore a quella anticipata.

29. FAMILIARE ACCANTO

Qualora l'Assicurato a seguito di infortunio o malattia indennizzabile ai sensi delle Condizioni di Assicurazione, avvenuti in gita venga ricoverato e necessiti della presenza di un familiare, vengono rimborsate le spese di vitto e alloggio sostenute e certificate da adeguata documentazione rimaste a carico del familiare fino al limite del massimale indicato nell'Allegato Condizioni di Polizza – Allegato garanzie e massimali.

30. DANNO ESTETICO

Se a seguito di infortunio, indennizzabile a termini delle Condizioni di Polizza, l'Assicurato subisse un danno estetico al viso, o a qualsiasi parte del corpo verrà riconosciuto un indennizzo a titolo di rimborso spese sostenute per le terapie, nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica, effettuate allo scopo di eliminare o ridurre il danno, fino al limite del Massimale indicato nell'Allegato Condizioni di Polizza – Allegato garanzie e massimali. Il rimborso verrà effettuato, dietro presentazione di idonea documentazione, al massimo entro due anni dalla data d'infortunio. Nel caso in cui, per la giovane età dell'Assicurato non sia possibile un intervento di chirurgia plastica ed estetica, verrà riconosciuta una liquidazione forfettaria come indicata nell'Allegato Condizioni di Polizza – Allegato garanzie e massimali. L'indennizzo sarà riconosciuto a seguito di presentazione di idonea documentazione rilasciata da medici specialisti del settore e verificata dal medico fiduciario della Compagnia. Restano escluse dall'assicurazione le spese per l'eliminazione o la correzione di difetti fisici preesistenti all'evento. Nel caso in cui l'Assicurato subisse deturpazioni o sfregi di carattere estetico a qualsiasi parte del corpo diversa dal viso, la liquidazione prevista a termini di Polizza sarà ridotta del 25%, fino al limite del Massimale indicato nell'Allegato Condizioni di Polizza – Allegato garanzie e massimali. La liquidazione della presente garanzia, non è cumulabile con eventuale altro indennizzo per invalidità permanente.

31. ANNULLAMENTO CORSI E VIAGGI A SEGUITO DI INFORTUNIO

Qualora l'assicurato a seguito di infortunio indennizzabile a termini delle Condizioni di Polizza non possa proseguire corsi o attività sportive private (corsi di musica, corsi di lingue straniere, corsi di danza, corsi teatrali e artistici, attività sportive in genere), nel caso in cui vengano prodotte le ricevute o fatture quietanzate dell'ente organizzatore che ne attestino il diritto, verrà rimborsata la quota relativa al costo di partecipazione limitatamente al periodo di mancata partecipazione nei limiti del massimale indicato nell'Allegato Condizioni di Polizza – Allegato garanzie e massimali.

Qualora l'assicurato a seguito di infortunio indennizzabile a termini delle Condizioni di Polizza non possa partire per viaggi o scambi culturali in Italia o all'estero, organizzati dalla scuola, nel caso in cui vengano prodotte le ricevute o fatture quietanzate, verrà rimborsata la spesa sostenuta, nei limiti del massimale indicato nell'Allegato Condizioni di Polizza – Allegato garanzie e massimali.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A

Sede Legale: Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) tel.: 051 5076111 fax: 051 375349 Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 Registro delle Imprese di Bologna C.F. e P.IVA 00818570012 – R.E.A. 511469 – Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. iscritta all'albo delle imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046
www.unipolsai.com – www.unipolsai.it

32. RIMBORSI SPESE AGGIUNTIVE A SEGUITO DI INFORTUNIO

Qualora l'Assicurato a seguito di infortunio indennizzabile a termini delle Condizioni di Polizza, subisse:

- danni a capi di vestiario;
- danni a sedie a rotelle, tutori e protesi, per portatori di handicap;
- danni ad occhiali in palestra;
- danni a strumenti musicali;
- danni ad apparecchiature informatiche personali qualora previste ed autorizzate in forza di particolari progetti didattici in qualità di strumenti compensativi previsti dai piani didattici personalizzati;

verranno rimborsate le spese rese necessarie per la sostituzione o riparazione di quanto danneggiato, fino al limite del massimale indicato nell'Allegato Condizioni di Polizza – Allegato garanzie e massimali – tenendo conto del valore commerciale o d'uso del bene.

33. DANNEGGIAMENTO DI BICICLETTE A SEGUITO DI INFORTUNIO

Qualora l'Assicurato a seguito di infortunio indennizzabile a termini delle Condizioni di Polizza, subisse il danneggiamento della bicicletta utilizzata al verificarsi dell'evento dannoso, verranno rimborsate le spese di riparazione rese necessarie fino al limite del massimale indicato nell'Allegato Condizioni di Polizza – Allegato garanzie e massimali – tenendo comunque conto del valore commerciale o d'uso del bene. Ai fini del rimborso dovrà comunque essere presentato il verbale redatto dall'Autorità intervenuta.

34. SPESE MEDICHE DA MALATTIA IN VIAGGIO

A seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza avvenuto in viaggio sia in Italia che all'estero, verranno rimborsate nel limite del massimale indicato nell'Allegato Condizioni di Polizza – Allegato garanzie e massimali - le spese mediche documentate sostenute dall'Assicurato durante il viaggio per spese mediche, farmaceutiche, ospedaliere, cure o interventi chirurgici di qualsiasi tipo urgenti e non procrastinabili purché non derivanti da malattia preesistente.

35. DANNI A BAGAGLIO E VESTIARIO

Nel caso in cui l'assicurato durante il viaggio, subisse danni materiali diretti al Bagaglio compresi i capi di vestiario indossati, verrà corrisposto un indennizzo in caso di furto, rapina, scippo. La garanzia Bagaglio è prestata fino al limite del massimale indicato nell'Allegato Condizioni di Polizza – Allegato garanzie e massimali.

Per i danni subiti in occasione di trasporto aereo, l'indennizzo verrà corrisposto successivamente a quello del vettore, responsabile ai sensi di legge dell'evento, fino al limite del massimale, al netto di quanto già indennizzato dallo stesso. Per danni subiti dall'albergatore responsabile ai sensi di legge dell'evento, l'indennizzo verrà corrisposto, fino al limite del massimale, al netto di quanto già indennizzato dallo stesso.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A

Sede Legale: Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) tel.: 051 5076111 fax: 051 375349 Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 Registro delle Imprese di Bologna C.F. e P.IVA 00818570012 – R.E.A. 511469 – Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. iscritta all'albo delle imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046
www.unipolsai.com – www.unipolsai.it

La garanzia non sarà operante per: danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, di suoi familiari o conviventi, di suoi dipendenti o di altre persone che agiscono per lui; negligenza o incuria dell'Assicurato; danni da rottura, a meno che siano dovuti ad un incidente al mezzo di trasporto; danni determinati dall'aver dimenticato, smarrito o perduto un oggetto; danni causati alle attrezzature sportive durante il loro utilizzo; danni verificatisi quando il Bagaglio sia lasciato a bordo di auto o motoveicoli; danni dovuti al contatto con sostanze liquide; danni causati dalla caduta di perle o pietre preziose dalla loro incastonatura. Rimangono inoltre esclusi dalla garanzia: i beni di consumo, come creme, profumi, bevande, medicinali, sigarette ecc.; i beni acquistati durante il viaggio; i beni consegnati ad impresa di trasporto o di spedizioni quando questi non viaggiano con l'Assicurato; gli oggetti di metallo prezioso, orologi, pietre preziose e pellicce, nel caso in cui non siano indossati; la borsa da passeggio e gli oggetti personali in essa contenuti come portafogli, portachiavi, accessori ecc.; il denaro in ogni sua forma (banconote, assegni, ecc.), biglietti di viaggio, documenti, titoli, collezioni, merci, cataloghi, souvenir, campionari, oggetti d'arte, attrezzature professionali, occhiali da vista e da sole, telefoni, caschi, lenti a contatto; le apparecchiature foto-cine-ottiche e loro accessori, qualora consegnati al vettore aereo; i beni che non risultano individuati nella denuncia alle Autorità competenti; il furto del Bagaglio lasciato nella tenda da campeggio. Non verranno rimborsati gli effetti personali lasciati all'interno del veicolo e non verrà mai risarcito il cosiddetto "valore affettivo" che avevano per l'Assicurato gli oggetti perduti o danneggiati.

36. DANNI A EFFETTI PERSONALI

Per eventi verificatisi a scuola ed in tutte le sue sedi, anche provvisorie comprese le sedi staccate, succursali, aggregate, plessi che dipendono dalla sede amministrativa o didattica, purché dette sedi siano vigilate dal personale scolastico addetto, verranno rimborsati i danni materiali e diretti agli effetti personali dell'Assicurato determinati da furto, rapina, scippo, danneggiamento. Per effetti personali, si intendono specificatamente: vestiario e accessori (scarpe, cinture, indumenti in genere), occhiali, borsa da passeggio, zaino, materiale scolastico (comprese le apparecchiature per facilitare i percorsi di studio dei disabili), apparecchi odontoiatrici e apparecchi acustici. La garanzia effetti personali a scuola è prestata per sinistro, con il limite di 2 sinistri per Assicurato e per anno, fino al limite del Massimale indicato nell'Allegato Condizioni di Polizza – Allegato garanzie e massimali. I danni da furto saranno indennizzati al 50% dei suddetti massimali. La garanzia non è operante per: i danni causati dalla caduta di perle o pietre preziose dalla loro incastonatura; le attrezzature professionali; gli oggetti di metallo prezioso, pietre preziose e pellicce, nel caso in cui non siano indossati; le apparecchiature foto-cine-ottiche e loro accessori; i beni di consumo, intendendosi per tali, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, creme, profumo, bevande, medicinali, sigarette, ecc. In nessun caso verrà risarcito il cosiddetto "valore affettivo" che gli oggetti perduti o danneggiati avevano per l'Assicurato né il danno conseguente al mancato uso o godimento dei medesimi. Non verranno rimborsati gli effetti personali lasciati all'interno dei veicoli.

Il rimborso se dovuto, verrà determinato in base alla semplice vetustà del bene all'atto del sinistro, indipendentemente dallo stato di conservazione ed utilizzo dello stesso, applicando un degrado calcolato come segue, in presenza di documentazione probante il possesso dei beni o la data di acquisto degli stessi, (fatture, scontrini, ricevute, ecc.):

- fino a tre mesi precedenti la data del sinistro: 30%
- oltre i tre mesi e fino a sei mesi precedenti la data del sinistro: 50%
- oltre sei mesi o in assenza di documentazione probante il possesso dei beni o la data di acquisto degli stessi 60%.

37. ANNULLAMENTO VIAGGIO ORGANIZZATO DALL' ISTITUTO SCOLASTICO PER MALATTIA IMPROVVISA, DECESSO DI UN FAMILIARE ED EVENTI ECCEZIONALI

Nel caso in cui l'Assicurato fosse impossibilitato a intraprendere viaggi e/o scambi culturali della scuola sia in Italia che all'estero, sarà previsto un rimborso per i seguenti casi:

- Malattia improvvisa certificata da documentazione medica, nel caso in cui l'assicurato abbia già provveduto al pagamento della quota pro-capite di iscrizione e fosse impossibilitato a partire per viaggi e/o scambi culturali in Italia o all'estero organizzati dalla scuola; il rimborso sarà corrisposto all'Assicurato, su presentazione delle ricevute/fatture debitamente quietanzate, attestanti la spesa già sostenuta, fino all'importo massimo indicato nell'Allegato Condizioni di Polizza – Allegato garanzie e massimali. Verrà escluso dal rimborso il corrispettivo eventualmente restituito alla scuola o all'Assicurato dal tour operator o dall'intermediario organizzatore del viaggio. Per avere il diritto al rimborso la Scuola dovrà denunciare il sinistro entro e non oltre il 7° giorno lavorativo successivo alla data di partenza, pena il mancato indennizzo; la data di insorgenza della malattia indicata nel certificato medico dovrà essere antecedente e/o contestuale alla data di partenza;

- Decesso di un familiare fino al secondo grado, nel caso in cui l'Assicurato abbia già provveduto al pagamento della quota pro-capite di iscrizione e fosse impossibilitato a partire per viaggi e/o scambi culturali in Italia o all'estero organizzati dalla scuola; il rimborso sarà corrisposto all'Assicurato, su presentazione delle ricevute/fatture debitamente quietanzate, attestanti la spesa già sostenuta, fino all'importo massimo indicato nell'Allegato Condizioni di Polizza – Allegato garanzie e massimali. Verrà escluso dal rimborso il corrispettivo eventualmente restituito alla scuola o all'Assicurato dal tour operator o dall'intermediario organizzatore del viaggio. Per avere diritto al rimborso, il Contraente dovrà denunciare il sinistro entro e non oltre il 7° giorno lavorativo successivo alla data programmata di partenza, pena il mancato indennizzo. In ogni caso il rimborso verrà effettuato solo a condizione che non sia possibile per l'Assicurato, recuperare la somma versata a titolo di acconto/caparra/saldo. L'operatività della garanzia è subordinata alla presentazione da parte dell'Istituto Scolastico di idonea documentazione attestante il mancato recupero di tale somma versata a titolo di acconto/caparra/saldo;

- Eventi eccezionali, nel caso in cui nel luogo prescelto per il viaggio organizzato o nel luogo di partenza del viaggio stesso dell'Istituto Scolastico si verificasse l'evento eccezionale e il Contraente che abbia già provveduto al pagamento della quota di iscrizione si trovasse nella condizione di dover annullare il predetto viaggio, sarà corrisposto il rimborso al Contraente/Assicurato, su presentazione delle ricevute/fatture debitamente quietanzate, attestanti la spesa già sostenuta, fino all'importo massimo indicato nell'Allegato alla Polizza – Allegato garanzie e massimali. Verrà escluso dal rimborso il corrispettivo eventualmente restituito alla scuola o all'Assicurato dal tour operator o dall'intermediario che organizza il viaggio. Per avere diritto al rimborso, il Contraente dovrà denunciare il sinistro entro e non oltre il 7° giorno lavorativo successivo alla data programmata di partenza, pena il mancato indennizzo.

Per eventi eccezionali si intendono esclusivamente i seguenti eventi: terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e fenomeni naturali connessi; "Sconsiglio" al viaggio emesso dall'Unità di Crisi del Ministero degli Esteri Italiano che impediscano di fatto il viaggio.

38. FURTO E RAPINA VALORI

Nel caso di furto e rapina commesso sui dipendenti autorizzati dall'Istituto scolastico contraente mentre provvedono al trasporto dei valori al di fuori dei locali della Scuola, verrà corrisposto un indennizzo nei limiti

del Massimale indicato nell'Allegato Condizioni di Polizza – Allegato garanzie e massimali. La garanzia è esclusivamente operante nei casi di: furto commesso strappando di mano o di dosso alla persona i valori; furto conseguente ad infortunio o improvviso malore della persona incaricata al trasporto dei valori; furto con destrezza, purché la persona incaricata del trasporto abbia indosso o a portata di mano i valori.

Per l'operatività della presente garanzia, alla denuncia di sinistro dovrà essere allegata anche la seguente documentazione, pena il mancato indennizzo: denuncia all'Autorità Giudiziaria, documentazione attestante l'autorizzazione all'incarico, documentazione attestante la durata dell'incarico. La garanzia non sarà operante in presenza di altra analoga copertura assicurativa della scuola.

39. DANNI AL VEICOLO DEI REVISORE DEI CONTI E DEI DIPENDENTI IN MISSIONE

La garanzia è operante nei confronti dell'Istituto Scolastico per le seguenti perdite patrimoniali conseguenti:

- A) Al risarcimento dovuto al dipendente dell'Istituto Scolastico, in missione per motivi di servizio, esclusivamente per il percorso della missione di servizio, per i danni al proprio veicolo a motore;
- B) Al risarcimento dovuto al Revisore dei Conti, in missione presso l'Istituto Scolastico, durante il percorso dalla sede di servizio dell'ispettore stesso alla scuola e viceversa, per i danni subiti dal proprio veicolo a motore. Nel caso di Istituto Scolastico contraente capofila la copertura verrà estesa anche alle scuole aggregate. La copertura è prevista anche durante i trasferimenti, se nella stessa giornata il Revisore debba visitare più scuole.

La garanzia verrà prestata specificatamente per i seguenti danni subiti al veicolo a motore del dipendente in missione o del Revisore, causati dai seguenti eventi: collisione, ribaltamento, urto, uscita di strada, scioperi, tumulti popolari, vandalismo, sabotaggio, terrorismo, eventi naturali, grandine, incendio, cristalli, tentato furto.

Per l'operatività della presente garanzia, alla denuncia di sinistro dovrà essere allegata anche la seguente documentazione, pena il mancato indennizzo: documentazione attestante l'autorizzazione all'uso del veicolo con relativa identificazione del veicolo utilizzato, documentazione attestante l'autorizzazione all'incarico, documentazione attestante la durata dell'incarico. La garanzia verrà prestata fino al limite del Massimale indicato nell'Allegato Condizioni di Polizza – Allegato garanzie e massimali – con applicazione di uno scoperto del 10%, valevole complessivamente per tutti i danni occorsi durante il periodo assicurativo.

In presenza di altra analoga copertura assicurativa sul veicolo o nel caso di risarcimento del terzo responsabile con polizza Responsabilità Civile auto la presente garanzia non sarà operante.

40. SPESE FUNERARIE

E' previsto il rimborso delle spese funerarie sostenute dalla famiglia fino al limite della somma indicata nell'Allegato Condizioni di Polizza -Allegato garanzie e massimali - qualora l'Assicurato decedesse a seguito di malattia o infortunio indennizzabili, nel corso di una delle attività previste nella sezione B della presente appendice.

41. RIMBORSO SPESE PER LEZIONI PRIVATE DI RECUPERO

Nel caso in cui l'alunno assicurato rimanga assente dalle lezioni, in conseguenza di infortunio indennizzabile a termini di polizza per un periodo superiore a venti giorni consecutivi, è previsto un rimborso, previa presentazione di adeguata documentazione, a copertura delle spese sostenute per le lezioni private

sostenute nei limiti previsti dal massimale indicato nell'Allegato Condizioni di Polizza – Allegato garanzie e massimali.

42. INDENNITA' DA ASSENZA PER INFORTUNIO

Nel caso di infortunio indennizzabile a termini delle Condizioni di Polizza, l'alunno assicurato rimanga assente per più di 20 giorni scolastici consecutivi e non presenti alcuna spesa verrà riconosciuto un indennizzo forfettario come indicato nell'Allegato Condizioni di Polizza – Allegato garanzie e massimali.

43. PERDITA DELL' ANNO SCOLASTICO

Qualora l'alunno assicurato, si trovasse nell'impossibilità di concludere l'anno scolastico con esito positivo con conseguente ripetizione dell'anno scolastico a seguito di infortunio indennizzabile a termini delle Condizioni di Polizza verificatosi negli ultimi quattro mesi di scuola, verrà riconosciuta solo ed unicamente per il primo anno scolastico ripetuto, la somma indicata nell'Allegato Condizioni di Polizza – Allegato garanzie e massimali. Ai fini della corresponsione dell'indennizzo è necessaria anche la certificazione relativa alla perdita dell'anno scolastico che dovrà essere rilasciata dall'organismo scolastico competente.

Per quanto non previsto nelle Condizioni particolari di Polizza UnipolSai Scuola, si rimanda alle Condizioni di Polizza base UnipolSai.

PLURIASS SCUOLA – UNIPOLSAI



L'agente procuratore

Dr. Massimo Zucca Marmo



OPERATIVITA' DELLA GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE DA CONTAGIO COVID 19 (CORONAVIRUS) O ALTRA PATOLOGIA INFETTIVA – APPENDICE ESTENSIVA COVID 19 E PATOLOGIE INFETTIVE

La garanzia Responsabilità civile da contagio Covid 19 (Coronavirus) o altra patologia infettiva è valida in ogni situazione di contagio da COVID 19 (Coronavirus) o altra patologia infettiva verificatasi durante le attività scolastiche. La validità è estesa a tutte le attività esterne autorizzate dell'Istituzione Scolastica, come viaggi di istruzione, stage alternanza scuola-lavoro e scambi culturali, purchè in presenza di personale docente, tutor o espressamente incaricato. E' anche compresa ogni attività di telelavoro (Smart – Working) e di didattica a distanza (DAD), purchè regolarmente autorizzata e normata e nel rispetto delle regole stabilite dai protocolli di sicurezza; possono essere ricomprese le attività fisico-pratiche e di laboratorio (chimiche, fisiche, meccaniche, ecc.) purchè esplicitamente autorizzate e in presenza di adeguate misure di sicurezza e di soggetti responsabili. Se ne sottolinea l'efficacia anche nei comportamenti e nei fatti involontari causati con colpa grave. La garanzia è operante a favore degli alunni, del personale docente e ATA, del Responsabile della Sicurezza, del Dirigente Scolastico e di ogni altra persona formalmente autorizzata a prendere parte alle attività scolastiche ed è operativa dalla data di emissione contrattuale. I massimali previsti sono quelli indicati nell'allegato alle Condizioni di Polizza di cui l'appendice è parte integrante.

OPERATIVITA' DELLE GARANZIE INDENNITARIE DA CONTAGIO COVID 19(CORONAVIRUS) O ALTRA PATOLOGIA INFETTIVA – APPENDICE ESTENSIVA COVID-19 E PATOLOGIE INFETTIVE

Nel caso in cui l'Assicurato contragga contagio da COVID 19 (Coronavirus) o altra patologia infettiva sia a scuola che nella vita privata (24h su 24), verranno riconosciute le seguenti prestazioni a carattere indennitario:

- Diaria da ricovero a seguito di contagio da COVID 19(Coronavirus) o altra patologia infettiva per un importo pari a € 25,00 al giorno per una durata massima di 25 giorni;
- Indennità Forfettaria pari a un importo € 1.000,00 a seguito di ricovero con intubazione o terapia intensiva quale conseguenza di contagio da COVID 19(Coronavirus) o altra patologia infettiva

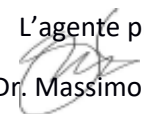
Nel caso in cui l'Assicurato contragga contagio da COVID 19(Coronavirus) o altra patologia infettiva sia a scuola che nella vita privata (24h su 24), verranno prestate le seguenti garanzie di assistenza: Assistenza telefonica da remoto, Consulenza psicologica, Indicazioni terapeutiche, Invio Ambulanza.

Le garanzie indennitarie da contagio da COVID 19(Coronavirus) o altra patologia infettiva si intendono operanti per il personale scolastico se aderisce il 90%, senza invio di elenco nominativo e con relativo versamento del premio. Le garanzie verranno prestate gratuitamente anche a tutto il personale supplente.

PLURIASS SCUOLA – UNIPOLSAI

 **UnipolSai**
ASSICURAZIONI

L'agente procuratore


Dr. Massimo Zucca Marmo

SEZIONE D – CARATTERISTICHE DEI SERVIZI

1) SERVIZI COMMERCIALI

- È garantito un servizio consulenza 24 su 24 per le problematiche commerciali e di interpretazione della polizza.;
- una fascia oraria di ricevimento al pubblico e/o telefonico. Orario minimo garantito 08.30 – 13.00 e dalle 14.30 – 17.30 da lunedì a venerdì-

2) REFERENTE DEDICATO UFFICIO COMMERCIALE

CICCARELLA GIULIO – 0321.629208.201. supportoscuole@pluriass.info

3) SERVIZI SINISTRI

- È garantito un servizio consulenza 24 su 24 per la gestione sinistri.
- fascia oraria di ricevimento al pubblico e/o telefonico con orario minimo garantito 08.30 – 13.00 e 14.00 – 17.30;
- sistema di gestione on-line per la denuncia gestione e consultabilità dei sinistri che consente monitoraggio costante delle pratiche in tempo reale

4) REFERENTE DEDICATO UFFICIO SINISTRI

OPPEZZO FRANCESCA – 0321.629208.208 – sinistri@pluriassinistri.it

5) CENTRO LIQUIDAZIONE DANNI NELLA PROVINCIA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO

E' previsto un Centro Liquidazione Danni sul territorio al fine di consentire un servizio puntuale e vicino ai propri assicurati

PLURIASS SCUOLA – UNIPOLSAI

 UnipolSai
ASSICURAZIONI

L'agente procuratore

Dr. Massimo Zucca Marmo

